



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del lavoro

SENTENZA

La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro n. R.G.C.L., promossa da (rappr. e dif. dall'avv. A. dell'Ali e dall'avv. A. R. G. Campo) contro ASP di Ragusa (rappr. e dif. dall'avv. M. G. Gianneri), avente ad oggetto: retribuzione;

osserva

....., dirigente veterinario alle dipendenze dell'ASP di Ragusa dal 16 settembre 1993, rileva: di avere sempre ricevuto la retribuzione di posizione unificata/fissa nella misura prevista per gli incarichi di bassa professionalità, “*con il piccolo aumento per i c.d. Dirigenti equiparati, cioè con più di cinque anni di anzianità ma senza incarico di alta professionalità*”; di avere diritto, secondo la disciplina di cui all'art. 15 del d. lgs. n. n. 502/1992 alla attribuzione di funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione spettanti al dirigente con cinque anni di attività e con valutazione positiva; che l'Asp resistente ha del tutto omesso (come invece imposto dal CCNL dell'8 giugno 2000) di revisionare la propria dotazione organica, di indicare il numero di strutture complesse e di strutture semplici, di individuare in modo oggettivo i posti di alta professionalità e quelli di bassa professionalità e di assegnare i posti di alta professionalità ai dirigenti con più di cinque anni che avessero superato positivamente la valutazione; di avere diritto, a titolo di differenze di retribuzione maturate dal 2004 al 2013, al pagamento del complessivo importo di € 11.381,338; di pretendere il pagamento di tale importo, oltre che a titolo di maggior compenso spettante per le rivendicate mansioni superiori, anche a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*.

L'azienda convenuta eccepisce preliminarmente la prescrizione di gran parte del credito fatto valere in ricorso; deduce poi l'infondatezza della pretesa attrice, contestandone i presupposti e rimarcando che il chiesto passaggio da un incarico di livello inferiore ad uno di livello superiore non riveste carattere automatico.



Trattandosi di responsabilità contrattuale, trova applicazione il termine di prescrizione decennale; ragion per cui, avendo il ricorrente inviato all'ASP apposita lettera di diffida in data 14 aprile 2014, deve ritenersi che l'invocata prescrizione copra soltanto i crediti riferiti al periodo anteriore al 14 aprile 2004.

A quest'ultimo riguardo, è opportuno rammentare che alcuna rilevanza assume il fatto che il ricorrente abbia alternativamente chiesto il pagamento delle maturate differenze retributive ed il risarcimento del danno da asserita perdita di *chance*. Ciò in quanto, ogni qualvolta la parte che agisce per ottenere il risarcimento del danno sofferto deduca a sostegno della propria domanda fatti che possono indifferentemente dar luogo a responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, l'esclusivo riferimento alle norme sulla responsabilità extracontrattuale non impedisce al giudice di qualificare diversamente la domanda, sempre che i fatti coincidano con quelli dedotti dalla parte e non vengano in rilievo elementi di differenziazione della disciplina delle due forme di responsabilità sui quali non si sia formato il contraddittorio.

Alla luce dei rilievi svolti, va dichiarato dunque il diritto di parte ricorrente all'attribuzione di un incarico di alta specializzazione di cui alla lettera C dell'art. 27, co. 1°, del CCNL del 2000 con decorrenza dal mese di aprile 2004; l'ASP resistente va condannata inoltre a risarcire a Fratantonio Giovanni il danno sofferto, parametrato alle differenze di retribuzione fissa (per un complessivo importo di € 11.381,33) e alle differenze della retribuzione di posizione variabile; il tutto oltre interessi legali fino al dì del pagamento effettivo.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:

dichiara il diritto di [redacted] all'attribuzione di un incarico di alta specializzazione di cui alla lettera C dell'art. 27, co. 1°, del CCNL del 2000 con decorrenza dal mese di aprile 2004;

condanna l'ASP di Ragusa a risarcire a [redacted] il danno sofferto, in misura pari alle differenze di retribuzione fissa (per un complessivo importo di € 11.381,33) e alle differenze della retribuzione di posizione variabile, oltre interessi legali fino al dì del pagamento effettivo;

condanna l'ASP di Ragusa a rifondere a Fratantonio Giovanni le spese processuali, liquidate in complessivi € 3.950,00, oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.

Ragusa, [redacted] aprile 2021.

Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Claudia M. A. Catalano

